



5117

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, gli articoli da 14 a 14-*quinqies*, così come modificati dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi;

VISTO l'articolo 14-*ter*, comma 4, della predetta legge 7 agosto 1990, n. 241, ove si prevede che *"Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri ..."*;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle conferenze di servizi alle quali partecipano amministrazioni regionali e locali e amministrazioni statali prive di articolazioni periferiche, fattispecie per la quale è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri nomini il rappresentante unico delle amministrazioni statali;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2016 e del 2 giugno 2017, con il quale il dott. Donato Attubato, consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato nominato rappresentante unico delle amministrazioni statali, per lo svolgimento delle conferenze di servizi per le quali l'individuazione del medesimo rappresentante unico compete al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, per un periodo complessivo di un anno a decorrere dal 2 dicembre 2016;

CONSIDERATO che il cons. Attubato ha svolto proficuamente l'incarico affidato e che, all'esito del primo periodo di applicazione dell'istituto del rappresentante unico, risulta opportuno proseguire con la medesima modalità operativa l'adempimento della richiamata legge n. 241 del 1990;

RITENUTA altresì, la necessità di individuare il rappresentante unico per un periodo più lungo, in modo da conferire continuità amministrativa alla importante funzione svolta nei confronti delle amministrazioni statali;

VALUTATA pertanto l'opportunità di incaricare il cons. Attubato delle dette funzioni per un periodo di tre anni;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della nuova disciplina, il rappresentante unico è il soggetto abilitato, in seno alla conferenza di servizi, ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione di tutte le amministrazioni statali coinvolte nella conferenza di servizi;

RAVVISATA la necessità di prevedere un modello operativo che permetta la definizione delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, al fine della definizione della posizione, univoca e vincolante, di tutte le amministrazioni statali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO altresì, che la posizione che il rappresentante unico delle amministrazioni statali è chiamato a rendere nell'ambito della conferenza di servizi, deve essere previamente definita in sede istruttoria con le amministrazioni coinvolte nella conferenza medesima;

RAVVISATA la necessità che il rappresentante unico acquisisca le posizioni delle amministrazioni statali coinvolte in un congruo termine antecedente la chiusura della conferenza di servizi;

RITENUTO che il rappresentante unico possa, qualora lo ritenga utile a fini conoscitivi, invitare a partecipare a riunioni istruttorie anche rappresentanti dell'amministrazione procedente;

RITENUTO altresì, di riservare al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di procedere alla nomina del rappresentante unico delle amministrazioni statali per determinati singoli procedimenti;

RITENUTO opportuno rinnovare al cons. Donato Attubato l'incarico di rappresentante unico delle amministrazioni statali, avendo già svolto proficuamente tale incarico;

VISTO il *curriculum vitae* del cons. Donato Attubato, consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal quale risulta che lo stesso è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

D E C R E T A

ART. 1

1. Il cons. Donato Attubato, consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è nominato rappresentante unico delle amministrazioni statali, per lo svolgimento delle conferenze di servizi per le quali l'individuazione del medesimo rappresentante unico compete al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del 2 dicembre 2017.
2. La posizione espressa dal rappresentante unico delle amministrazioni statali in sede di conferenza di servizi viene definita, previa istruttoria, anche tramite una o più riunioni con le amministrazioni statali coinvolte nella conferenza medesima.
3. Alle riunioni istruttorie possono essere invitati anche rappresentanti dell'amministrazione proponente, qualora il rappresentante unico ne ravvisi l'utilità a fini conoscitivi.
4. Le amministrazioni statali coinvolte forniranno al rappresentante unico la propria posizione entro il termine comunicato dal rappresentante unico, comunque antecedente la data di conclusione della conferenza di servizi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il rappresentante unico si avvale delle strutture del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il rappresentante unico, in caso di assenza o impedimento, può delegare le funzioni ad altro dirigente.

ART. 2

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri si riserva la facoltà di procedere alla nomina di rappresentanti unici per singoli procedimenti oppure per specifiche esigenze.

Roma, li 4 DIC. 2017

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Sottosegretaria di Stato
On. Maria Elena Boschi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 3033/2017.
Roma, 6.12.2017

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTRO...
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI...
Reg.ne - Prev. n.

2352
11 DIC 2017

IL MAGISTRATO